

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 501

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 3 aprile 2018

Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge è proposto al fine di adeguare il quadro delle disposizioni regionali in materia di IRAP alla recente normativa nazionale sul Terzo settore, approvata dallo Stato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, il comma 8 dell'articolo 82 del decreto n. 117 del 2017 conferma per le regioni e le province autonome la possibilità di disporre, nei confronti degli enti del Terzo settore, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive e l'articolo 88 dispone che tali esenzioni debbano essere concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Al fine di verificare la corretta comprensione del quadro normativo nazionale ed europeo è stato acquisito il parere, in tal senso, dell'ufficio regionale competente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Si ritiene pertanto necessario disporre che, a decorrere dall'annualità in corso, la norma di concessione di esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS, sia concessa nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, si specifica che la norma non comporta oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si adotta il dispositivo normativo che concede, a decorrere dall'annualità in corso, l'esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Con l'articolo 2 si da atto che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e che alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'articolo 3 si evidenzia l'entrata in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizione esenzione IRAP nei limiti degli aiuti de minimis

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), relativamente al valore della produzione netta derivante da attività esercitata nel territorio regionale. Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Gli effetti dell'esenzione del pagamento dell'IRAP introdotta dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 26 marzo 2018**

Oggetto	Disegno di legge concernente "Concessione esenzione IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis (regolamenti UE 1407-1048/2013)
Proponente	Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio
Testo analizzato del 21 marzo 2018	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare. Sullo schema di disegno di legge, sotto il profilo degli aiuti di stato, si è espresso il Servizio competente con parere non trasmesso allo scrivente.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce un'esenzione IRAP per le Onlus, limitata nel tempo e parzialmente retroattiva. Si riscontra che nell'ordinamento giuridico regionale già sussistono alcune disposizioni in materia, ed in particolare l'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) e che lo schema di disegno di legge in esame non incide su tale norma.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 1, comma 1, nella parte in cui si introduce l'ipotesi di esenzione IRAP per le Onlus, andrebbe precisato in maniera espressa che la stessa trova applicazione solo alle Onlus "aventi sede nel territorio della Sardegna". Si è in tal senso modificato il comma nella sezione "testo alternativo".

All'art. 3, è prevista la retroattività dell'esenzione, con decorso dal 1 gennaio 2018. Si tratta, in altre parole, di una legge innovativa con efficacia retroattiva, di per sé non vietata dalla Costituzione, che ai fini della sua legittimità deve rispettare i seguenti principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ad es. Corte cost., 14 luglio 2015, n. 150; Corte cost., 9 luglio 2015, n. 146; Corte cost., 4 giugno 2014, n. 156), ed in particolare:


- 1) deve avere una adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza;
- 2) non deve contrastare con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali:
 - a) principio di eguaglianza;
 - b) tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale;
 - c) il rispetto della funzione giudiziaria, con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie sub iudice.
- 3) deve trovare adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU.

Dall'esame della norma proposta, la stessa non appare illegittima, in quanto diretta ad attuare una disposizione normativa statale, avendo un'efficacia retroattiva limitata nel tempo (di alcuni mesi) e non contrastando con altri principi dell'ordinamento giuridico (in particolare non viola il principio di affidamento, in quanto dispone uno sgravio e non un aumento di un'imposta).

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per i profili di merito dell'aiuto previsto si rimanda al parere reso dal Servizio competente e non trasmesso allo scrivente.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

Si è integrato il testo proposto con gli ulteriori riferimenti normativi necessari, per i quali si veda la sezione "testo alternativo".

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Lo schema di disegno di legge introduce una nuova disciplina, invece di modificare e integrare direttamente il testo dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) che già disciplina in parte la materia.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Per ulteriori considerazioni sulla tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge concernente:

Concessione Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

Art.1

Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP **di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)**, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) **aventi sede nel territorio regionale**. Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
2. L'esenzione **di cui al comma 1** è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) **di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Gli effetti dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP introdotta dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 2018.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESSANDRA
Data:26/03/2018 17:06:50

Il Direttore del Servizio
Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO
Data:26/03/2018 17:07:18